Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 13/04/2026

FATTO

A. In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 28/06/2017 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 31/08/2022, la ricorrente si rivolge all'Arbitro, al quale chiede la restituzione della quota non maturata delle spese di istruttoria e delle commissioni di intermediazione, oltre al rimborso delle "quote indebitamente trattenute", agli interessi legali "dal dovuto al soddisfo" e alla rifusione delle spese di assistenza legale.
B. Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese della ricorrente, eccependo: il proprio difetto di legittimazione passiva, essendosi limitato ad acquistare il credito derivante dal finanziamento in oggetto (sottoscritto con altro intermediario) e, non essendo subentrato nel rapporto contrattuale con il debitore ceduto; che alla cedente era stata revocata l'autorizzazione ad esercitare l'attività di cui all'art. 107, comma 1, TUB, con conseguente scioglimento della società; che aveva trasferito ad altra società le attività di gestione operativa degli incassi dei crediti; di aver riscontrato il reclamo della ricorrente evidenziando che comunque la società delegata alla gestione operativa dei crediti aveva provveduto alla restituzione degli oneri up front e recurring già in sede di conteggio estintivo; l'infondatezza della richiesta di rifusione delle spese legali.
Pertanto, l'intermediario chiede di dichiarare "l'inammissibilità/irricevibilità" del ricorso o, in via subordinata, il "rigetto/cessazione della materia del contendere", stanti i rimborsi già corrisposti.

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

DIRITTO

1. La controversia concerne la richiesta di un consumatore di ottenere, a seguito della estinzione anticipata di un finanziamento, il rimborso dei costi relativi alla vita residua del contratto (art. 125-sexies t.u.b.).
2. Preliminarmente, il Collegio osserva che, sin dal riscontro al reclamo, l'intermediario ha chiarito di aver concesso mandato ad altra società per la gestione dei crediti acquistati, evidenziando "come gli importi richiesti siano già stati decurtati da quanto dovuto per l'estinzione del finanziamento".
Invero, anche volendo prescindere dal profilo della legittimazione dell'intermediario resistente, risulta nella specie dirimente il rilievo che, dalla documentazione presente in atti, si evince che la richiesta della ricorrente, relativa al rimborso dei costi non maturati, è stata integralmente soddisfatta già in sede di conteggio estintivo, come risulta peraltro dal seguente prospetto di calcolo:

durata del finanziamento	120
rate scadute	61
rate residue	*59*

TAN	*9.330%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*49.17%*
- in proporzione alla quota interessi	*28.05%*

n/c		restituzioni					
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
	spese di istruttoria	€ 756.00	€ 371.70	*€ 212.04*		€ 371.70	€ 0.00
	comm. rete commerciale	€ 1,008.00	€ 495.60	*€ 282.71*		€ 495.60	€ 0.00
	event. spese di incasso quote	€ 193.20	€ 94.99	*€ 54.19*		€ 94.99	€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
							€ 0.00
	rimborsi senza imputazione						€ 0.00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 0**
interessi legali	1

Ciò premesso, il Collegio, in linea con il prevalente orientamento dei Collegi territoriali (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4909/2025; Collegio di Milano, decisione n. 6818/2017; Collegio di Napoli, decisione n. 1294/2014), rileva che la soddisfazione sostanziale della pretesa della ricorrente, verificatasi ben prima dell'attivazione del presente procedimento, configura un'ipotesi di carenza di interesse ad agire, che non può che comportare il rigetto della domanda della ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE